COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
Verbale di accordo ai sensi dell'art.4 della legge 23 luglio 1991, n. 223

Addì 3 marzo 2006, in Roma, presso l'Hotel Universo, si sono incontrati

- COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., rappresentata dai Sigg. ri Giorgio Nicolis e Gennaro Guaglione;
- Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILCAMS/CGIL – FISASCAT/CISL e UILTUCS/UIL Nazionali, rappresentate, rispettivamente, dai Sigg. ri Luigi Coppini, Giovanni Pirulli e Antonio Vargiu e con la presenza di una rappresentanza dei territoriali e delle RSA/RSU delle Unità Distributive interessate

PREMESSO

- che COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., con nota del 24 febbraio 2006, regolarmente pervenuta a tutti i destinatari, ha avviato una procedura di mobilità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24, 4 e 5 della legge n.223/1991, per n. 51 (cinquantuno) lavoratori occupati presso la Sede di Roma via Morozzo della Rocca, le Unità distributive di Roma via Morozzo della Rocca 118, Rieti via E. Greco s.n.c., Ancona via Vecchia del Pinocchio 22, Modugno (BA) S.S. 96 Km 117.800, Messina Contrada Roccamotore 11 (salita Larderia), La Spezia via delle Pianazze 148/B, Perugia via Juri Gagarin 24, per i motivi indicati nella richiamata nota di attivazione della procedura di mobilità, i cui contenuti si intendono qui integralmente riprodotti;
- che le OO.SS.LL. hanno avanzato regolare richiesta di incontro, ai sensi dell'art.4, comma 5 della legge 223/1991;
- che nel corso dell'odierno incontro l'Azienda ha confermato le motivazioni che sottendono l'avvio della procedura di mobilità in parola, fornendo informazioni aggiuntive in ordine al completamento del processo di riorganizzazione intrapreso;
- che, a seguito degli approfondimenti realizzati nel corso dell'odierno incontro, l' Azienda, su richiesta delle OO.SS.LL. e delle R.S.U./R.S.A., finalizzata ad attenuare l'impatto sociale della operazione in parola, si è resa disponibile a contenere il numero del personale da esodare a complessive n. 41 unità, effettuando adeguamenti degli assetti organizzativi anche attraverso mobilità interna;
- che, a seguito degli approfondimenti di cui sopra, è risultata acclarata la situazione aziendale che non consente alternative alla riduzione di personale nella entità pari complessivamente a n. 41 unità;
- che nel corso dell'incontro si è proceduto, altresì, all'esame di cui all'art. 4, comma 5, ultimo capoverso, legge 223/1991, come modificato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.151 del 26/05/1997. A tale riguardo, tenuto conto anche degli interventi già effettuati dalla Azienda nella fase antecedente l'apertura della procedura di mobilità (interventi, già a conoscenza delle OO.SS.LL. e delle R.S.U./R.S.A.), finalizzati al contenimento del personale in eccedenza, si è pervenuti concordemente alla esclusione di ulteriori interventi al riguardo, salvo quanto previsto al successivo punto 3.

Tutto quanto sopra premesso

Tra le Parti viene stipulato il seguente accordo:

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. Le Parti concordemente riconoscono la necessità di dare al complesso aziendale un assetto più competitivo e, a tal fine, convengono sui prospettati interventi di riorganizzazione aziendale e di revisione di alcuni assetti funzionali.

3. Le Parti, pertanto, concordano sulla impossibilità di soluzioni alternative alla riduzione di personale e riconoscono che il collocamento in mobilità del personale in esubero, nella inferiore misura esplicitata in premessa pari a 41 dipendenti e per i motivi indicati nella nota di apertura della procedura di mobilità e condivisi dalle OO.SS.LL.e dalle R.S.U./R.S.A, è funzionale al raggiungimento degli obiettivi aziendali, anche essi condivisi da tutte le Parti.

4. COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., pertanto, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con n. 41 (quarantuno) lavoratori rispondenti ai profili di cui alla tabella allegata alla lettera di apertura della procedura, così distribuiti nelle province:

• Roma	n. 21
• Rieti	n. 4
• Ancona	n. 2
• Bari	n. 5
• Messina	n. 5
• Perugia	n. 3
• La Spezia	n. 1
Totale	n. 41

5. La risoluzione dei rapporti di lavoro avverrà sulla base di un programma graduale che si concluderà entro il 31/12/2006. Conseguentemente, il termine di cui all'art. 24 comma 1 della legge n. 223/1991 resta fissato al 31/12/2006, ai sensi dell'art.8, comma 4, legge n. 236/1993.

6. La individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità avverrà, a superamento ed in sostituzione dei criteri previsti dall'art. 5, comma 1 della legge n. 223/1991, tenendo conto prioritariamente delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative della Azienda e poi dei requisiti soggettivi di età e contribuzione dei lavoratori tali da consentire l'accesso al trattamento pensionistico all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, nel corso od a conclusione del periodo di mobilità e, solo in mancanza di detti requisiti soggettivi di età e contribuzione, delle eventuali disponibilità soggettive, sempre connesse alla esigenze tecnico-produttive ed organizzative della Azienda.

7. Il processo di riorganizzazione intrapreso dalla azienda comporta, come illustrato nella lettera di apertura della procedura, anche la possibilità di disporre di personale che sia più rispondente alle esigenze ed alle linee di sviluppo previste. Conseguentemente, fermo restando l'esodo del personale in esubero, le Parti si danno reciprocamente atto della possibilità di inserimento, anche con contratto di inserimento o a tempo determinato o con rapporto di somministrazione, di una quota di lavoratori in possesso di adeguata preparazione di base. A tal fine, le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, convengono di rimuovere, come in effetti rimuovono, i divieti di cui all'art. 3, lett. b), del D. Lgs. n. 368/2001 ed all'art. 20, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 276/2003.

8. Su istanza delle OO.SS.LL. e delle R.S.U./R.S.A., tesa ad ottenere una attribuzione patrimoniale ai singoli lavoratori, quale incentivo all'esodo, l'Impresa, ai sensi dell'art. 1 del Dlgs.n.151/1997, concorda di erogare, al titolo di cui sopra, un importo lordo individuale come di seguito indicato, subordinatamente e condizionatamente alla previa sottoscrizione da parte di ciascun lavoratore di un verbale individuale di conciliazione sindacale, ai sensi della legge n.533/1973, di accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro ed a superamento e rinuncia a qualsivoglia rivendicazione o pretesa ulteriore a contenuto economico diretto e/o indiretto in ordine all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione:

Lavoratori che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro non abbiano ancora maturato i requisiti pensionistici di vecchiaia o di anzianità:

- lavoratori che fruiranno della indennità di mobilità per un massimo di 12 (dodici) mesi: un importo lordo "una tantum" di € 3.800,00

(tremilaottocento/00) più una ulteriore somma lorda "una tantum" pari ad € 300,00 (trecento/00) mensili per ogni mese di mobilità indennizzata;

- lavoratori che fruiranno della indennità di mobilità per un periodo superiore a 12 mesi: un importo lordo "una tantum" pari ad € 4.800,00 (quattromilaottocento/00), più una ulteriore somma lorda pari ad € 300,00 (trecento/00) mensili per ogni mese di mobilità indennizzata fino a 12 ed € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) lordi per ogni mese di mobilità indennizzata successivo ai primi 12;

Le suddette indennità vanno riproporzionate per il personale part-time in base alla percentuale di riduzione orario contrattuale.

9. Tenuto conto del titolo al quale l'importo complessivo in parola verrà erogato, lo stesso sarà assoggettato alle sole ritenute erariali per le somme concesse una tantum come incentivo all'esodo e non alla contribuzione previdenziale, ai sensi dell'art.4 della legge n.291/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente esperita e positivamente conclusa la procedura di mobilità prevista congiuntamente dagli artt. 24 e 4 della legge n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto

COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA

FILCAMS/CGIL – FISASCAT/CISL – UILTUCS/UIL NAZIONALI

FILCAMS/CGIL – FISASCAT/CISL – UILTUCS/UIL TERRITORIALI

R.S.U./R.S.A.